Allegato A – verbale di assemblea straordinaria del 16/5/2026

STATUTO

ASSOCIAZIONE " MADAGASCAR PROGETTO SALUTE - Sulle orme di Padre Vittorio Papoff ODV"

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE - È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata: "**MADAGASCAR PROGETTO SALUTE - Sulle orme di Padre Vittorio Papoff ODV"** da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Bientina (Pisa) e con durata illimitata.
La eventuale variazione della sede legale non comporterà modifica statutaria.
L'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato) acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE – L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare raccolte di fondi per effettuare interventi benefici essenzialmente rivolti ai bambini, alle donne e ai bisognosi di cure mediche in Madagascar, in memoria e come continuazione delle opere di Padre Vittorio Papoff, Medico e Missionario Gesuita.
In rapporto a queste finalità l'Associazione persegue e svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria:

a) tutela e promozione dei diritti dell'infanzia;

d) educazione, istruzione e formazione professionale;

e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, delle pratiche agricole rispettose degli ecosistemi e utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di prima necessità, erogazioni per attività di interesse generale e per la salute.

In particolare, gli interventi saranno relativi ai seguenti settori:

- raccolta e diffusione pubblica delle informazioni relative alla situazione, alle attività e ai progetti di sviluppo nelle sedi in Madagascar dove ha operato Padre Vittorio Papoff e che ora sono gestiti da Suore di vari Ordini;
- definizione dei progetti benefici da perseguire;
- organizzazione di eventi volti a promuovere la realizzazione dei progetti benefici tramite raccolta fondi;
- trasferimento dei fondi raccolti sui conti correnti delle Suore in Madagascar (es: Suore Orsoline ad Ananalaroa, Suore Trinitarie a Masoha);
- monitoraggio dello stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 – GLI ASSOCIATI - Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità e lo spirito della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si dividono in:

1) fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;

2) ordinari: si considerano tali gli associati che aderiranno

successivamente all'Associazione;

3) benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione. Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Tutti gli associati hanno diritto di voto e diritto di candidatura per ricoprire cariche all'interno degli organi sociali.

ART. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta

dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO – La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Gli associati che al decimo mese di esercizio di ogni anno non abbiano presentato domanda di recesso, si ritengono automaticamente iscritti anche per il successivo anno.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, segnatamente l'assenza protratta, continua e documentata, per un anno dalle attività sociali;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa ove e quando prevista.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associate versate.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI – Tutti gli associati hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti gli associati sono tenuti:

1) a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale ove e quando previsto.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 – ASSEMBLEA – L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E POTERI DELL'ASSEMBLEA – L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il trenta aprile di ogni anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione e in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti e preventivamente approvati dal Consiglio direttivo;

2) elegge Presidente, Vicepresidente e Tesoriere ed eventuali altri componenti del Consiglio Direttivo;

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;

5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dello statuto;

2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da affiggere presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni. La convocazione verrà inoltre portata a conoscenza degli associati a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché

sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea nomina un Segretario.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 11 – VOTAZIONI – Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto eccezion fatta:

- per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto;
- per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Per tali deliberazioni è necessario che siano presenti e/o rappresentati i due terzi degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 12 – VERBALIZZAZIONE – Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere riportate sull' apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e trasmesse a tutti gli associati tramite posta elettronica.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI – Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove, eletti fra i soci, tra i quali è compreso il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea degli associati chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri associati non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine successivamente effettuate in subentro nel corso del triennio hanno minore durata in quanto decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli associati, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente o quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. I Consiglieri possono intervenire in consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare

l’identità del partecipante che vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione e trasmesso via posta elettronica a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni messi tutti a conoscenza dell'assemblea o da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, se da questa espressamente richiesto per uno o più atti;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) predisporre e approvare il bilancio di esercizio da sottoporre alla superiore approvazione dell'Assemblea entro il trenta aprile di ciascun anno e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 14 - IL PRESIDENTE - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea degli Associati anche su richiesta, nei modi previsti dallo statuto, dagli altri associati e dagli altri consiglieri;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- delegare il Vicepresidente ad operare con pieni poteri sui conti correnti bancari e postali;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente il quale deve avere le stesse prerogative del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI - L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, di cui al successivo art.17.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI -

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro Revisore di cui al precedente art.17 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

ART. 19 – PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli Associati, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE - L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.

6 del Codice del Terzo settore. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

ART. 22 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo a mezzo di quest'ultimo che lo approva e lo sottopone alla superiore e ulteriore approvazione dell'Assemblea.

L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ai limiti previsti dalla legge, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per le attività di cui al presente articolo il Consiglio Direttivo si avvale della figura di cui al precedente articolo 17.

ART. 23 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA - È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione agli associati, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 24 – VOLONTARI - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Volontari sono i soci che svolgano attività continuative e significative per l'Associazione e siano specificamente individuati dal Consiglio Direttivo.

ART. 25 – LAVORATORI - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE - È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri e del Foro competente.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo

ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 28 – NORME APPLICABILI - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, e in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro

composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

ART. 29 – RINVIO - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.